

COMUNE DI GIARRATANA

PROVINCIA DI RAGUSA

OGGETTO : Procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori di **Valorizzazione, fruizione e messa in sicurezza dell'Ipogeo di Calaforno. Terzo intervento**". CIG: 76070418D0.

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA EX ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno 2018 alle ore 9.00, nei locali dell'Ufficio Gare di via XX Settembre, 84, sono presenti l'Ing. Biagio Alderisi, R.U.P. e Dirigente del 2° settore, la Sig.ra Burgio Francesca e il Sig. Cappello Francesco, Segretario verbalizzante, dipendenti dell'ente in servizio presso il 2° Settore,

Premesso che:

a) nella seduta del 10 ottobre 2018 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai partecipanti ammessi alla gara in oggetto;

b) che in quella sede si è dato conto che l'offerta dell'impresa prima in graduatoria è risultata anormalmente bassa;

c) in relazione pertanto all'offerta presentata dalla ditta prima in graduatoria, si era verificata la fattispecie prevista dall'art. 97, commi 2 e 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

d) con lettera prot. n. 8567 dell'11/10/2018 sono state richieste dal RUP, ai sensi dell'art. 97, comma 1, D.Lgs. 50/2016, le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell'offerta e quindi i necessari chiarimenti e precisazioni scritte, in modo analitico, in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti.

Il R.U.P. accerta che la documentazione giustificativa è pervenuta entro il termine stabilito nella lettera di richiesta documenti sopraccitata e cioè il 23/10/2018 prot. n. 8892.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dal concorrente, il Responsabile del Procedimento, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile di margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D.lgs. 50/2016 precisa che le spiegazioni sul prezzo proposto possono riferirsi a:
 - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più significativi che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed

attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione appaltante;

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dai concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, il Responsabile del Procedimento procede quindi all'analisi della documentazione presentata.

Il R.U.P. inizia ad esaminare l'Allegato G1 Relazione Generale: Viene evidenziata la voce del costo del personale relativa agli oneri INPS oggetto di incentivo e quindi beneficio contributivo di cui l'impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti, in particolare viene ridotta la spesa dell'operaio qualificato da €/h 27,89 a €/h 22,71 e quella dell'operaio qualificato da €/h 25,90 a €/h 21,09; Vengono conteggiate le spese generali dell'impresa che ammontano al 10% arrotondato e l'utile d'impresa è fissato al 5%.

Dopo attenta lettura passa ad esaminare l'Allegato G2 Schede Analisi prezzi: nella scheda Operaio specializzato non sono state inserite le Spese Generali e l'Utile d'Impresa, idem nella Scheda Operaio Qualificato e nella scheda Attrezzi per Scavi Archeologici mentre in tutte le rimanenti schede sono state inserite le somme sia del 10% di spese generali che del 5% di Utile d'Impresa. Calcolando l'importo di tali somme si rileva che l'impresa ha una perdita di esercizio di circa € 2.700,00 (10% spese generali non inserite nelle precedenti Schede) dalle quali si potrebbe detrarre il 5% di utile (circa 1.350,00 €.) ma rimarrebbe comunque un importo di circa € 1.350,00 di perdita, per cui l'offerta è da ritenersi anomala in quanto incoerente con le comuni Leggi di mercato, essa, infatti, in quanto non remunerativa per la ditta, si appalesa ab origine per nulla vantaggiosa esponendo la Stazione Appaltante al rischio di una esecuzione atipica e non corretta dell'appalto, nel tentativo logico di un recupero in maniera non convenzionale, dell'equilibrio economico contrattuale e quindi non consentendo di assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale.

Al riguardo corre l'obbligo di evidenziare come l'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 preveda espressamente che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla Legge e, che, il comma 5 del citato articolo, annovera quanto precede tra le possibili motivazioni per considerare un'offerta anormalmente bassa. La discordanza risulta considerevole e palesemente ingiustificata ed è tale da comportare l'esclusione dell'offerta dalla gara. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il R.U.P. ritiene che le giustificazioni fornite dall'impresa non possono essere esaustive e quindi esclude l'impresa Vullo Antonio s.r.l. in quanto la non remuneratività dell'offerta presentata esporrebbe la Stazione Appaltante al rischio di una esecuzione atipica e non corretta dell'appalto e quindi non consentono di assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale, essendo del parere che tanto l'offerta globale, quanto le singole voci di costo analiticamente analizzate non siano sufficientemente giustificate dall'impresa; Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente Vullo Antonio s.r.l. non siano sufficienti a dimostrare la non


anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.

Preso atto delle conclusioni cui si è addivenuti, il Responsabile del Procedimento si riserva di procedere ai successivi adempimenti amministrativi di competenza ovvero comunicare al concorrente Vullo Antonio s.r.l. l'esclusione dalla gara e procedere richiedendo le giustificazioni all'impresa seconda in graduatoria.

A seguito delle valutazioni e considerazioni sopra espresse i chiarimenti trasmessi dal concorrente Vullo Antonio s.r.l. vengono acquisiti nel presente procedimento, ne formano parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati e assumono valore giuridico che ne rende possibile il richiamo per relationem con il rinvio ai medesimi per maggiori dettagli.

Alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul profilo del committente della Stazione Appaltante <http://www.comunegiarratana.gov.it> .

IL R.U.P. Ing. Biagio Alderisi



Sig.ra Burgio Francesca (Testimone)



Sig. Cappello Francesco

(Testimone e Segretario Verbalizzante)

